

LEGGE 5 aprile 2012, n. 48

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. (12G0069)

Vigente al: 6-5-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX dello Statuto stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 570.240 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede nei termini seguenti:

a) per gli oneri relativi al contributo a favore dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate a contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali nell'ambito del programma

«Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

b) per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Statute
of the
International Renewable
Energy Agency
(IRENA)

Parte di provvedimento in formato grafico

Traduzione 1

Statuto
dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili
(IRENA)

Le Parti del presente Statuto,
desiderando promuovere la diffusione e un uso più ampio
dell'energia rinnovabile in una prospettiva di sviluppo sostenibile,

ispirate dal fermo convincimento nelle enormi opportunità offerte dall'energia rinnovabile, a scopo di risoluzione e di graduale mitigazione dei problemi relativi alla sicurezza energetica e alla volatilità dei prezzi dell'energia,

convinte dell'importante ruolo che l'energia rinnovabile può svolgere nella riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, contribuendo pertanto alla stabilizzazione del sistema climatico e consentendo un passaggio sostenibile, sicuro e gestibile a un'economia a bassa emissione di CO₂,

desiderando favorire il potenziale impatto positivo delle tecnologie correlate all'energia rinnovabile in termini di stimolo della crescita economica sostenibile e della creazione di posti di lavoro,

motivate dall'elevatissimo potenziale dell'energia rinnovabile nel fornire un accesso decentrato all'energia, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e un accesso all'energia a regioni e isole isolate e remote,

preoccupate dalle gravi, potenziali implicazioni negative per la salute dell'utilizzo dei combustibili fossili e dell'impiego inefficiente della biomassa tradizionale,

convinte che l'energia rinnovabile, associata a una migliorata efficienza energetica, possa provvedere in misura crescente al previsto, notevole aumento dei bisogni energetici globali nei prossimi decenni,

affermando il proprio desiderio di istituire un'organizzazione internazionale per l'energia rinnovabile, che promuova la cooperazione tra i suoi membri, stabilendo inoltre una stretta collaborazione con le organizzazioni esistenti che promuovono l'utilizzo dell'energia rinnovabile.

convengono quanto segue:

Art. I Istituzione dell'Agenzia

A. Le parti del presente Statuto con il presente atto istituiscono l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (di seguito l'Agenzia) in conformità con i termini e le condizioni seguenti.

B. L'Agenzia si basa sul principio dell'uguaglianza di tutti i propri Membri e sarà tenuta, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto dei diritti sovrani e delle competenze dei Membri medesimi.

1 Dal testo originale inglese.

Art. II Obiettivi

L'Agenzia promuoverà l'adozione accresciuta e generalizzata e l'utilizzo sostenibile di tutte le forme di energia rinnovabile, considerando:

a) le priorità nazionali e interne e i vantaggi derivanti da un approccio combinato tra energia rinnovabile e misure di efficienza energetica, e inoltre

b) il contributo dell'energia rinnovabile alla tutela dell'ambiente, con la limitazione della pressione sulle risorse naturali e la riduzione della deforestazione, segnatamente nelle zone tropicali, della desertificazione e la perdita di biodiversità; alla protezione del clima; alla crescita economica e alla coesione sociale, tra l'altro con la lotta alla povertà e lo sviluppo sostenibile; all'accesso alle risorse energetiche e alla sicurezza del loro approvvigionamento; allo sviluppo regionale e alla responsabilità tra le generazioni.

Art. III Definizione

Nel presente Statuto, si intendono per energia rinnovabile tutte

le forme di energia prodotta in modalita' sostenibile da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo:

1. la bioenergia;
2. l'energia geotermica;
3. l'energia idraulica;
4. l'energia dei mari, incluse, tra le altre, l'energia maremotrice, l'energia del moto ondoso e l'energia termica degli oceani;
5. l'energia solare; e
6. l'energia eolica.

Art. IV Attivita'

A. In qualita' di centro di eccellenza per la tecnologia correlata all'energia rinnovabile e fungendo da agente facilitatore e catalizzatore, capace di fornire esperienza in relazione ad applicazioni pratiche e politiche, di offrire supporto in tutte le questioni relative all'energia rinnovabile e di assistere i Paesi perche' beneficino di uno sviluppo e di un trasferimento efficienti di conoscenze e tecnologie, l'Agenzia svolgera' le attivita' seguenti:

1. In particolare, a vantaggio dei suoi Membri, l'Agenzia dovra':

a) analizzare, monitorare e, senza obblighi in relazione alle politiche dei Membri, sistematizzare le pratiche correnti in relazione all'energia rinnovabile, inclusi strumenti politici, incentivi, meccanismi di investimento, migliori pratiche, tecnologie disponibili, sistemi ed equipaggiamento integrati e fattori di successo-fallimento;

b) avviare la discussione e assicurare l'interazione con altre organizzazioni e reti governative e non governative in questo e in altri ambiti pertinenti;

e) fornire ai propri Membri, su richiesta, consulenza e assistenza strategiche adeguate, considerando le rispettive esigenze, e stimolare il dibattito internazionale sulla politica in materia di energia rinnovabile e sulle sue condizioni di riferimento;

d) migliorare le conoscenze e il trasferimento di tecnologia relativi all'energia rinnovabile e promuovere lo sviluppo di capacita' e competenze locali negli Stati membri, incluse le necessarie interconnessioni;

e) mettere a disposizione dei propri Membri interventi di rafforzamento delle capacita', incluse la formazione e l'istruzione;

f) fornire ai propri Membri, su richiesta, una consulenza sui finanziamenti per l'energia rinnovabile e supportare l'applicazione dei meccanismi correlati;

g) stimolare e incoraggiare la ricerca, anche relativa a problemi socio-economici, e promuovere reti di ricerca, ricerche congiunte, sviluppo e implementazione di tecnologie; e

h) fornire informazioni sullo sviluppo e l'implementazione di standard tecnici nazionali e internazionali in relazione all'energia rinnovabile, basate su una solida comprensione derivata dalla presenza attiva in forum attinenti.

2. Inoltre, l'Agenzia divulghera' informazioni e provvedera' alla sensibilizzazione del pubblico sui vantaggi e sul potenziale offerto dall'energia rinnovabile.

B. Nell'esecuzione delle proprie attivita', l'Agenzia dovra':

1. agire in conformita' con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite per promuovere la pace e la cooperazione internazionale, e in conformita' con le politiche delle Nazioni Unite a sostegno dello sviluppo sostenibile;

2. assegnare le proprie risorse in modo tale da assicurarne un impiego efficiente allo scopo di raggiungere in modo adeguato tutti i propri obiettivi e di svolgere le proprie attivita', per ottenere il massimo vantaggio possibile per i propri Membri e in tutte le zone

del mondo, tenendo presenti le speciali esigenze dei Paesi in via di sviluppo e delle regioni e isole remote e isolate;

3. realizzare una stretta collaborazione e adoperarsi per stabilire relazioni reciprocamente proficue con le istituzioni e le organizzazioni esistenti, allo scopo di evitare superflue duplicazioni dell'attivit  e di impiegare in modo efficiente ed efficace le risorse e le iniziative gi  in corso da parte di governi, altre organizzazioni e agenzie, il cui obiettivo sia la promozione dell'energia rinnovabile.

1. inviare una relazione annuale sulle proprie attivita' ai Membri;

2. informare i Membri, a consulenza avvenuta, della consulenza strategica fornita; e

3. informare i Membri circa le attivita' svolte dalle organizzazioni internazionali esistenti attive in questo campo e circa le attivita' di consultazione e collaborazione con esse.

Art. V Programma di lavoro e progetti

A. L'Agenzia dovra' svolgere le proprie attivita' sulla base del programma di lavoro annuale, redatto dal Segretariato, esaminato dal Consiglio e adottato dall'Assemblea.

B. L'Agenzia puo'. in aggiunta al proprio programma di lavoro, previa consultazione dei Membri e, in caso di disaccordo, previa approvazione dell'Assemblea, svolgere progetti avviati e finanziati dai Membri, a condizione di disporre delle risorse non finanziarie necessarie.

Art. VI Membri

A. L'ammissione e' aperta agli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che intendano e siano in grado di agire in conformita' con gli obiettivi e le attivita' di cui al presente Statuto. Per l'idoneita' all'ammissione all'Agenzia, un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica deve essere composta da Stati sovrani, almeno uno dei quali sia membro dell'Agenzia; inoltre, i rispettivi Stati membri devono aver trasferito a essa competenza in almeno una delle questioni di cui si l'Agenzia si occupa.

B. Questi Stati e organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiranno lo status di:

1. Membri originali dell'Agenzia, mediante sottoscrizione del presente Statuto e deposito di uno strumento di ratifica;

2. altri Membri dell'Agenzia, mediante deposito di uno strumento di adesione dopo l'approvazione della richiesta di adesione. L'ammissione all'Agenzia sara' considerata come approvata in assenza di espresso rifiuto tre mesi dopo l'invio della richiesta ai Membri. In caso di disaccordo, della richiesta decidera' l'Assemblea in conformita' all'articolo IX paragrafo H numero 1.

C. Nel caso di un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto. L'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in parallelo i diritti conferiti dallo Statuto, inclusi i diritti di voto. Nei rispettivi strumenti di ratifica o adesione, le organizzazioni di cui sopra indicheranno il proprio livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Statuto. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Governo depositario di ogni modifica nella portata della loro competenza. Nel caso di voto su questioni rientranti nella rispettiva competenza, alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica spettera' esprimere un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai relativi Stati membri che siano anche Membri di codesta Agenzia.

Art. VII Osservatori

A. Lo status di osservatore puo' essere concesso dall'Assemblea a:

1. organizzazioni intergovernative e non governative attive nel campo dell'energia rinnovabile;
2. firmatari che non abbiano ratificato lo Statuto; e
3. richiedenti la cui richiesta di ammissione sia stata approvata in conformita' con l'articolo VI paragrafo B numero 2.

B. Gli osservatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni pubbliche dell'Assemblea e dei relativi organi sussidiari.

Art. VIII Organi

A. Vengono con il presente atto costituiti come organi principali dell'Agenzia:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio; e
3. il Segretariato.

B. L'Assemblea e il Consiglio, con l'approvazione dell'Assemblea, possono costituire gli organi sussidiari che ritengano necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, in conformita' con il presente Statuto.

Art. IX L'Assemblea

A. 1. L'Assemblea e' l'organo supremo dell'Agenzia.

2. L'Assemblea puo' discutere qualsiasi questione entro l'ambito del presente Statuto o relativa ai poteri e alle funzioni di qualsiasi organo previsto dallo Statuto medesimo.

3. In merito alle questioni sopra citate l'Assemblea potra':

- a) deliberare e indirizzare raccomandazioni a qualsiasi di tali organi; e
- b) indirizzare raccomandazioni ai Membri dell'Agenzia, dietro loro richiesta.

4. Inoltre, l'Assemblea avra' autorita' per sottoporre questioni alla considerazione del Consiglio e per richiedere al Consiglio medesimo e al Segretariato relazioni su qualsiasi questione relativa al funzionamento dell'Agenzia.

B. L'Assemblea sara' composta da tutti i Membri dell'Agenzia. L'Assemblea si riunira' in sessioni periodiche con frequenza annuale, salvo diversa decisione dell'Assemblea stessa.

C. L'Assemblea include un rappresentante per ogni Membro. I rappresentanti possono farsi assistere da supplenti e consulenti. I costi della partecipazione di una delegazione saranno a carico del rispettivo Membro.

D. Le sessioni dell'Assemblea avranno luogo presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa decisione dell'Assemblea medesima.

E. All'inizio di ogni sessione ordinaria, l'Assemblea eleggera' un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari, tenendo in considerazione un'equa rappresentanza geografica. Questi soggetti rimarranno in carica fino all'elezione di un nuovo Presidente e di nuovi funzionari, in occasione della successiva sessione ordinaria. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno in conformita' con il presente Statuto.

F. In conformita' all'articolo VI paragrafo C, ogni Membro dell'Agenzia disporra' di un voto nell'Assemblea. L'Assemblea decidera' in merito alle questioni procedurali a maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti. Le delibere su questioni di merito vengono adottate all'unanimita' dei Membri presenti. Si intendera' raggiunta l'unanimita', in subordine, qualora non venga fatta obiezione da parte di piu' di due Membri, salvo diversa disposizione dello Statuto. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest'ultima sara' comunque considerata come questione di merito salvo l'Assemblea decida diversamente, all'unanimita' dei

Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di piu' di due Membri. La maggioranza dei Membri dell'Agenzia costituisce il quorum richiesto per l'Assemblea.

G. L'Assemblea, all'unanimita' dei Membri presenti:

1. elegge i membri del Consiglio;
2. approva, nel corso delle sessioni ordinarie, il bilancio e il programma di lavoro dell'Agenzia, come trasmessi dal Consiglio, e dispone dell'autorita' per decidere su modifiche al bilancio e al programma di lavoro dell'Agenzia;

3. delibera circa la supervisione delle politiche finanziarie dell'Agenzia, le regole finanziarie e altre questioni finanziarie, ed elegge il revisore;

4. approva le modifiche al presente Statuto;

5. decide sull'istituzione di organismi sussidiari e ne approva il mandato;

e

6. decide in merito all'autorizzazione a votare in conformita' all'articolo XVII paragrafo A.

H. L'Assemblea, all'unanimita' dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di piu' di due Membri:

1. decide, se necessario, sulle richieste di ammissione;

2. approva il regolamento interno dell'Assemblea e del Consiglio, come trasmesso da quest'ultimo;

3. approva la relazione annuale nonche' le altre relazioni;

4. approva la conclusione di accordi su qualsiasi questione, circostanza o problematica entro l'ambito del presente Statuto; e

5. decide, in caso di disaccordo tra i suoi membri, sui progetti aggiuntivi in conformita' all'articolo V paragrafo B.

I. L'Assemblea determinera' la sede dell'Agenzia e nominera' il Direttore generale del Segretariato (di seguito. il «Direttore generale») all'unanimita' dei Membri presenti, o, in subordine, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.

J. Nel corso della sua prima sessione l'Assemblea dovra' considerare e approvare, se del caso, decisioni, progetti di accordi, disposizioni e linee guida elaborati dalla Commissione preparatoria, in conformita' con le procedure di voto per la presentazione delle medesime, come indicato nell'articolo IX paragrafi F-I.

Art. X Il Consiglio

A. Il Consiglio sara' composto da almeno 11 e da non piu' di 21 rappresentanti dei Membri dell'Agenzia, eletti dall'Assemblea. 11 numero effettivo dei rappresentanti sara' pari all'equivalente, arrotondato per eccesso, di un terzo dei Membri dell'Agenzia, da calcolarsi sulla base del numero dei Membri dell'Agenzia all'inizio dell'elezione dei membri del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti a rotazione, come previsto dal regolamento interno dell'Assemblea, allo scopo di assicurare l'effettiva partecipazione dei Paesi industrializzati e in via di sviluppo e la realizzazione di una distribuzione geografica equa e corretta, nonche' l'efficienza dell'attivita' del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti per un mandato di due anni.

B. Il Consiglio si riunira' con frequenza semestrale, presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo.

C. Il Consiglio dovra' eleggere tra i propri membri, all'inizio di ogni riunione e fino alla successiva, un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari. Esso avra' facolta' di elaborare il proprio regolamento interno. Tale regolamento dovra' essere trasmesso all'Assemblea per l'approvazione.

D. Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto. Il Consiglio decidera' sulle questioni procedurali a maggioranza semplice dei propri membri. Le decisioni sulle questioni di merito sono prese a maggioranza di due terzi dei membri. In caso di disaccordo circa la

natura di merito di una questione, quest'ultima sara' considerata come di merito, salvo il Consiglio, a maggioranza di due terzi dei propri membri, decida altrimenti.

E. Il Consiglio sara' responsabile nei confronti dell'Assemblea e rispondera' a essa. Il Consiglio esercitera' poteri e funzioni a esso affidati ai sensi del presente Statuto, nonche' le funzioni a esso delegate dall'Assemblea. Nell'esercizio di tali poteri e funzioni, agira' in conformita' con le decisioni dell'Assemblea, tenendone in debita considerazione le raccomandazioni, nonche' assicurandone l'attuazione corretta e costante.

F. Il Consiglio:

1. promuove le consultazioni e la collaborazione tra i Membri;
2. considera e trasmette all'Assemblea il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell'Agenzia;

3. approva le disposizioni relative alle sessioni dell'Assemblea, inclusa la preparazione del progetto di ordine del giorno;

4. considera e trasmette all'Assemblea il progetto di relazione annuale relativa alle attivita' dell'Agenzia e le altre relazioni preparate dal Segretariato, in conformita' con l'articolo XI paragrafo E numero 3, del presente Statuto;

5. redige qualsivoglia altra relazione che l'Assemblea possa richiedere;

6. conclude accordi o intese con Stati, organizzazioni internazionali e agenzie internazionali in nome e per conto dell'Agenzia, previa approvazione dell'Assemblea;

7. giustifica il programma di lavoro adottato dall'Assemblea, perche' venga attuato dal Segretariato, entro i limiti del bilancio approvato;

8. dispone dell'autorita' per deferire questioni all'attenzione dell'Assemblea; e

9. istituisce organi sussidiari, se del caso, in conformita' con l'articolo VIII paragrafo B, e decide sul relativo mandato e sulla loro durata.

Art. XI Il Segretariato

A. Il Segretariato assistera' l'Assemblea, il Consiglio e i relativi organi sussidiari nello svolgimento delle loro funzioni. Esercitera' le altre funzioni a esso affidate ai sensi del presente Statuto, nonche' le funzioni delegate al Segretariato medesimo dall'Assemblea o dal Consiglio.

B. Il Segretariato includera' un Direttore generale, che ne sara' capo e funzionario amministrativo piu' elevato in grado, e il personale necessario. Il Direttore generale sara' nominato dall'Assemblea dietro raccomandazione del Consiglio, per un mandato di quattro anni, rinnovabile solo una volta per altri quattro anni.

C. Il Direttore generale sara' responsabile di fronte all'Assemblea e al Consiglio, tra le altre cose, della nomina del personale nonche' dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato. Da considerarsi primariamente, ai fini dell'assunzione del personale e della determinazione delle condizioni di servizio, sara' l'esigenza di garantire i piu' elevati standard di efficienza, competenza e integrita'. La dovuta considerazione sara' prestata all'importanza di selezionare il personale principalmente dagli Stati membri e con una diffusione geografica quanto piu' ampia possibile, considerando in particolare l'adeguata rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo e ponendo l'accento sull'equilibrio di genere.

Nel preparare il bilancio, il principio alla base delle assunzioni proposte sara' il mantenimento del personale al minimo indispensabile per un adeguato svolgimento delle responsabilita' del Segretariato.

D. Il Direttore generale, o un rappresentante da questi incaricato, parteciperà, senza diritto di voto, a tutte le sessioni dell'Assemblea e del Consiglio.

E. Il Segretariato:

1. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell'Agenzia;

2. mette in atto il programma di lavoro dell'Agenzia e le sue decisioni;

3. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di relazione annuale relativa alle attivita' dell'Agenzia e le altre relazioni eventualmente richieste dall'Assemblea o dal Consiglio;

4. fornisce assistenza tecnica e amministrativa all'Assemblea, al Consiglio e ai relativi organi sussidiari;

5. facilita la comunicazione tra l'Agenzia e i suoi Membri; e

6. trasmette con regolarita' la consulenza strategica fornita ai Membri dell'Agenzia in conformita' all'articolo IV paragrafo C numero 2, e prepara e trasmette all'Assemblea e al Consiglio una relazione sulla consulenza strategica prestata per ogni loro sessione. La relazione al Consiglio includera' inoltre la consulenza strategica programmata nell'attuazione del programma di lavoro annuale.

F. Nello svolgimento dei loro doveri, il Direttore generale e gli altri membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuna autorita' estranea all'Agenzia. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sulle loro posizioni in qualita' di funzionari internazionali responsabili solo nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio. Ogni Membro rispettera' il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore generale e degli altri membri del personale e non cerchera' di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilita'.

Art. XII Il bilancio

A. Il bilancio dell'Agenzia sara' finanziato come segue:

1. contributi obbligatori dei suoi Membri, basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, come determinati dall'Assemblea;

2. contributi volontari; e

3. altre possibili fonti di finanziamento in conformita' con le norme finanziarie da adottarsi dall'Assemblea all'unanimita', come disposto dall'articolo IX paragrafo G del presente Statuto. Le norme finanziarie e il bilancio dovranno assicurare all'Agenzia una solida base finanziaria e l'effettiva ed efficace attuazione delle sue attivita'. come definite dal programma di lavoro. I contributi obbligatori andranno a finanziare le attivita' principali e i costi amministrativi.

B. Il progetto di bilancio dell'Agenzia sara' redatto dal Segretariato e trasmesso al Consiglio per essere esaminato. Il Consiglio lo trasmettera' all'Assemblea con una raccomandazione di approvazione o lo restituira' al Segretariato perche' venga rivisto e ripresentato.

C. L'Assemblea dovra' nominare un revisore contabile esterno che restera' in carica per un periodo di quattro anni e potra' essere eletto una seconda volta. Il primo revisore restera' in carica per un periodo di due anni. Il revisore esamina la situazione contabile dell'Agenzia e avanza le osservazioni e le raccomandazioni che riterra' necessarie in relazione all'efficienza della gestione e ai controlli finanziari interni.

Art. XIII Personalita' giuridica, privilegi e immunita'

A. L'Agenzia ha personalita' giuridica internazionale. Nel territorio di ogni Membro e in conformita' con la rispettiva normativa nazionale, l'Agenzia godra' della capacita' giuridica nazionale necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni e la realizzazione dei propri scopi.

B. I Membri decideranno, mediante accordo separato, in merito a privilegi e immunita'.

Art. XIV Relazioni con altre organizzazioni

A condizione dell'approvazione dell'Assemblea, il Consiglio sarà autorizzato a concludere, in nome e per conto dell'Agenzia, accordi che stabiliscano adeguate relazioni con le Nazioni Unite e con qualsivoglia altra organizzazione la cui attività sia correlata con quella dell'Agenzia. Le disposizioni del presente Statuto non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti da qualsivoglia trattato internazionale.

Art. XV Modifiche e ritiro, revisione

A. Modifiche a questo Statuto possono essere proposte da qualsiasi Membro. Copie autentiche del testo di qualsiasi modifica proposta saranno redatte dal Direttore generale e da lui trasmesse a tutti i Membri, almeno novanta giorni prima della sua presentazione all'attenzione dell'Assemblea.

B. Le modifiche entreranno in vigore per tutti i Membri:

1. quando approvate dall'Assemblea, dopo aver considerato le osservazioni trasmesse dal Consiglio su ogni modifica proposta; e

2. dopo che tutti i Membri abbiano consentito a essere vincolati dalla modifica in conformità con le rispettive procedure costituzionali. I Membri esprimeranno il proprio consenso a essere vincolati depositando lo strumento corrispondente presso il Depositario di cui all'articolo XX paragrafo A.

C. In qualsiasi momento dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, in conformità con l'articolo XIX paragrafo D, un Membro può ritirarsi dall'Agenzia dandone comunicazione in forma scritta al Depositario di cui all'articolo XX paragrafo A, che dovrà senza ritardo informare il Consiglio e tutti i Membri.

D. Tale ritiro sarà efficace dal termine dell'anno in cui avvenga. Il ritiro da parte di un Membro dall'Agenzia non avrà effetto sugli obblighi contrattuali del medesimo di cui all'articolo V paragrafo B o sui suoi obblighi finanziari per l'anno del ritiro.

Art. XVI Composizione delle controversie

A. I Membri dovranno comporre qualsiasi controversia tra loro in relazione all'interpretazione o all'applicazione di questo Statuto con mezzi pacifici, in conformità all'articolo 2 paragrafo 3 dello Statuto delle Nazioni Unite e, a questo scopo, dovranno ricercare una soluzione tramite i mezzi di cui all'articolo 33 paragrafo I dello Statuto delle Nazioni Unite.

B. Il Consiglio può contribuire alla composizione di una controversia in qualsiasi modalità ritenga appropriata, inclusa l'offerta della propria assistenza, l'invito ai Membri coinvolti ad avviare una procedura di composizione a loro scelta e la raccomandazione di un limite di tempo per qualsiasi procedura concordata.

Art. XVII Sospensione temporanea dei diritti

A. Qualsiasi Membro dell'Agenzia che sia in arretrato rispetto ai contributi finanziari da lui dovuti all'Agenzia non avrà diritto di voto qualora il ritardo raggiunga o ecceda l'importo dei contributi da lui dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, l'Assemblea può consentire al suddetto Membro di votare qualora ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze di forza maggiore.

B. Un Membro che violi costantemente le disposizioni di questo Statuto o di qualsiasi accordo da esso concluso ai sensi dello Statuto medesimo può essere sospeso temporaneamente dall'esercizio dei privilegi e dei diritti spettanti ai Membri da parte dell'Assemblea, che deliberi a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti, dietro raccomandazione del Consiglio.

Art. XVIII Sede dell'Agenzia

La sede dell'Agenzia sarà determinata dall'Assemblea nel corso

della sua prima sessione.

Art. XIX Firma, ratifica, entrata in vigore e adesione

A. Il presente Statuto sara' aperto alla firma nel corso della Conferenza istitutiva da parte di tutti gli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definito nell'articolo VI paragrafo A. Rimarra' aperto alla firma fino alla data della sua entrata in vigore.

B. Per gli Stati e le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definiti nell'articolo VI paragrafo A, che non abbiano sottoscritto il presente Statuto, esso sara' aperto all'adesione dopo l'approvazione dell'adesione medesima a opera dell'Assemblea, in conformita' con l'articolo VI paragrafo B numero 2.

C. Il consenso a essere vincolato dal presente Statuto sara' espresso mediante deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Depositario. La ratifica o l'adesione al presente Statuto sara' attuata dagli Stati in conformita' con le rispettive procedure costituzionali.

D. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del venticinquesimo strumento di ratifica.

E. Per gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano depositato uno strumento di ratifica o di adesione dopo l'entrata in vigore dello Statuto, quest'ultimo entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del relativo strumento.

F. Le disposizioni del presente Statuto non possono essere oggetto di riserve.

Art. XX Depositario, registrazione, testo autentico

A. Il governo della Repubblica federale di Germania e' designato come Depositario del presente Statuto e di qualsiasi strumento di ratifica o adesione.

B. Il presente Statuto sara' registrato dal Governo depositario in conformita' con l'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

C. Il presente Statuto, redatto in inglese, sara' depositato negli archivi del Governo depositario.

D. Copie debitamente autenticate del presente Statuto saranno trasmesse dal Governo depositario ai governi degli Stati e agli organi esecutivi delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano sottoscritto lo Statuto o la cui ammissione sia stata approvata in conformita' con l'articolo VI paragrafo B numero 2.

E. Il Governo depositario dovra' senza ritardo informare tutti i firmatari del presente Statuto della data di deposito di ogni strumento di ratifica e della data di entrata in vigore dello Statuto.

F. Il Governo depositario dovra' senza ritardo informare tutti i firmatari e i Membri delle date nelle quali gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiscano lo status di Membri.

G. Il Governo depositario dovra' senza ritardo inviare nuove richieste di adesione a tutti i Membri dell'Agenzia, perche' siano esaminate in conformita' con l'articolo VI paragrafo B numero 2.